



COMUNE DI SOMMACAMPAGNA
PROVINCIA DI VERONA



ORDINANZA DEL SINDACO

NUMERO 44 DEL 02/10/2026

OGGETTO:	Misure di limitazione dell'esercizio degli impianti termici, compresi quelli alimentati a biomassa legnosa, nonché prescrizioni per le combustioni all'aperto e per lo spandimento di liquami zootecnici ai fini del contenimento dell'inquinamento atmosferico, nel periodo dal 1° ottobre 2026 al 30 aprile 2027
-----------------	--

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" conferma, tra gli altri, il valore di concentrazione limite giornaliero di 50 µg/m³ per la protezione della salute umana dalle polveri sottili (PM10) da non superare per più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga come uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta - spesso in maniera consecutiva per più giorni - superano il valore limite dei 50 µg/m³;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 836 del 6 giugno 2017 è stato approvato il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano" (di seguito Accordo di Bacino Padano), che interessa le regioni di Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- con decreto 7 novembre 2017 n. 186, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha emanato il "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide".

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 1855 del 29.12.2020 in vigore dal 1° gennaio 2021, con la quale è stata approvata la nuova zonizzazione della qualità dell'aria, il Comune di Sommacampagna VR risulta inserito nella zona "Agglomerato VR" – IT0521;
- la Regione Veneto, con deliberazione del Consiglio regionale n. 90 del 19 maggio 2016, ha approvato l'aggiornamento del "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (di seguito indicato come PRTRA), che classifica le zone del territorio regionale nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento del valore limite e delle soglie di allarme, individua le Autorità competenti alla

gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili (PM10), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al biossido di azoto NO₂;

- con deliberazione della Giunta regionale n. 836 del 6 giugno 2017 è stato approvato il “Nuovo Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano”, che interessa le regioni di Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- l’Accordo di Bacino Padano, all’art. 2, comma 1, lettera g) e all’art. 2, comma 1, lettera h), prevede interventi in tema di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa a basse prestazioni emissive ed obbligo di utilizzo di pellet conforme agli standard;
- con l’obiettivo di un progressivo miglioramento della qualità dell’aria, la Giunta Regionale del Veneto con propria Deliberazione n. 377 del 15 aprile 2025 pubblicata sul BUR n. 59 del 29 aprile 2025, ha approvato l’aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (PRTRA).
- in data 21 settembre 2026 si è tenuta una seduta del Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.) - presieduto e coordinato dalla Provincia di Verona – nella quale è stato illustrato il quadro normativo in riferimento alle modifiche delle norme attuative del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (PRTRA);

VISTO che:

- con sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea 10 novembre 2020 causa C-644/2018, lo stato Italiano è stato condannato per il mancato rispetto della Direttiva n. 2000/50/CE sulla qualità dell’aria, a causa del sistematico superamento dei valori limite del PM10 in determinate zone e la mancata adozione di misure appropriate per rendere il più breve possibile il superamento;
- la Repubblica Italiana è stata condannata per aver superato, in maniera sistematica e continuata, i valori limite applicabili alle concentrazioni di particelle PM10, superamento che è tuttora in corso, e l’Agglomerato di Verona (IT0512) rientra nelle zone di infrazione con riferimento ai valori limite dei livelli di PM10;
- con DGR 377 del 15 aprile 2025 pubblicata sul BUR n. 59 del 29 aprile 2025 la Regione ha approvato l’aggiornamento del PRTRA che contiene nell’allegato A1 le schede delle misure di Piano con l’individuazione delle limitazioni alle attività umane nel periodo invernale al fine di ridurre le emissioni di PM10 in atmosfera;
- la DGRV n. 1024 del 18 settembre 2026 ha approvato le misure compensative e temporanee in applicazione dell’art. 1, comma 2 del Decreto Legge 12 settembre 2023, n. 121 "Misure urgenti di pianificazione della qualità dell’aria e limitazioni della circolazione stradale" convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 novembre 2023, n. 155. Art. 1 comma 2 della L.R. 15 settembre 2026, n. 22. Deliberazione/CR n. 92 del 16.09.2026.

VISTO l’art. 182 comma 6-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” che, tra l’altro, dispone per i comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10);

VISTI:

- il Decreto Ministeriale 7 novembre 2017 n. 186 “Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide”;
- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” ed in particolare l’art. 290, comma 4;
- il D.P.R. 412/93 e il D.P.R. 74/2013 e s.m.i.;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 122 del 27 febbraio 2015 “Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali”;
- l’art. 50 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3.

VISTO che l’art. 10 comma 1 della Legge n. 103 del 10 agosto 2023 di conversione D.L. 13 giugno 2023 n. 69 consente le pratiche agricole di cui all’art. 182, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 152/2006 e quindi gli abbruciamenti nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre e il comma 2 del medesimo articolo prevede che la disposizione di cui al comma 1 si applica alle zone interessate da superamenti del valore limite comunicati alle competenti autorità europee entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di monitoraggio e per il periodo che intercorre tra il 1° ottobre di tale anno e il 30 settembre dell’anno seguente. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e le regioni pubblicano sul proprio sito internet istituzionale l’elenco di tali zone entro il 30 settembre di ciascun anno;

VISTA la risposta formulata dalla Regione Veneto ai quesiti sollevati dal Comune di Verona con nota prot. 328101 del 8 settembre 2023 che la Provincia di Verona ha inoltrato a tutti i Comuni veronesi in data 5 ottobre 2023, con la quale comunica che:

- le zone interessate da superamenti dei valori limite di qualità dell’aria per l’anno 2022 sono state pubblicate, così come previsto, nel sito istituzionale della Regione, e risulta essere compreso l’Agglomerato di Verona (IT0521);
- ad integrazione di quanto previsto dal D.L. 69/2023, rimane valido quanto previsto dalla DGR 283/2021, secondo la quale il divieto di abbruciamento si applica sull’intero territorio regionale nel periodo 1° ottobre – 30 aprile;
- si rende necessaria l’integrazione di quanto già disposto dall’art. 10 del DL 69/2023, da attuarsi mediante ordinanze comunali: 1) per tutti i Comuni appartenenti alle zone: “Agglomerato Verona”, di cui alla zonizzazione approvata con DGR 1855/2020 per l’estensione del divieto di abbruciamenti di materiale vegetale anche ai mesi di ottobre, marzo e aprile;

VISTA:

- la nota esplicativa della Regione Veneto del 20 febbraio 2024 inviata al TTZ della Provincia di Verona, riguardante le deroghe ai divieti di abbruciamento di residui vegetali di potatura delle piante per tutela sanitaria, in cui la U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera ha chiarito che costituiscono motivi sanitari e di sicurezza unicamente le emergenze di carattere fitosanitario disposte dalla U.O. Fitosanitario della Regione;
- la Misura AG.1 dell’allegato A1 della DGR 377 del 15 aprile 2025 recante “Divieto di combustione all’aperto di residui agricoli e forestali e incentivazione di modalità gestionali alternative”;

RILEVATO che:

- l’Agglomerato di Verona risulta tra le zone interessate da superamenti dei valori limite di qualità dell’aria per l’anno 2023 come pubblicato nel sito istituzionale della Regione Veneto, e che pertanto è necessario vietare gli abbruciamenti di materiale vegetale anche ai mesi di ottobre, marzo e aprile;
- il comma 6-bis dell’articolo 182 del D. Lgs. 152/2006 prevede che *“I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possono derivare rischi per la salute pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)”*;

- nella centralina di riferimento (VR- Giarol Grande) è stato superato il limite di n. 35 giorni annui in relazione al valore limite di 50 microgrammi per metro cubo per il parametro PM10

ORDINA

in tutto il territorio comunale dal 1° ottobre 2026 al 30 aprile 2027 il rispetto dei seguenti divieti ed obblighi:

1. **divieto di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa** (legna, cippato, pellet), in presenza di impianto di riscaldamento domestico alternativo, con classe di prestazione emissiva **inferiore a 3 stelle**, in base alla classificazione ambientale introdotta con D.M. n. 186/2017;
2. **divieto di effettuare combustioni all'aperto** di materiale vegetale, anche se effettuate nel luogo di produzione, al fine di reimpiegare i residui, come sostanza concimante o ammendante, (rif. comma 6-bis, articolo 182 del D. Lgs. 152/2006) anche nei periodi in cui le stesse sarebbero ammesse dalle disposizioni dell'articolo 10 della Legge n. 103 del 10 agosto 2023 di conversione del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali (documentate con le modalità previste dalle vigenti normative) ed eventuali attività addestrative rivolte al personale specialista antincendi dell'Aeronautica Militare, di altre Forze Armate e dei Corpi dello Stato, preventivamente comunicate;
3. **divieto di effettuare falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio** a scopo di intrattenimento. Sono consentite deroghe nel corso di manifestazioni legate a consolidate tradizioni pluriennali, organizzate e/o riconosciute dall'Amministrazione Comunale (tramite la compilazione e invio di richiesta, in cui è sottoscritto l'impegno a non superare i due metri di diametro e i due metri di altezza della pira e, ad utilizzare esclusivamente legno vergine e ramaglie con basso contenuto di umidità e prive di fogliame e/o aghi per limitare la fumosità);
4. **divieto di climatizzare i** seguenti spazi dell'abitazione o ambienti ad essa complementari: **cantine, ripostigli, scale** primarie e secondarie **che collegano** spazi di abitazione con **cantine, box, garage, depositi**;
5. per gli esercizi commerciali e assimilabili nonché per i pubblici esercizi e gli edifici con accesso al pubblico, rientranti nelle categorie di edifici E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 ai sensi dell'art.3 del DPR 26 agosto 1993, n.412, divieto di mantenere costantemente aperte le porte comunicanti con l'esterno nei periodi in cui gli impianti termici per la climatizzazione degli ambienti risultano in funzione. In deroga alla presente disposizione, nei suddetti locali le porte potranno rimanere aperte nei medesimi periodi esclusivamente nel caso in cui siano installati e messi in funzione dispositivi in grado di garantire un'efficacia, tecnicamente dimostrabile, pari a quella della chiusura delle porte, stante l'obbligo del ragionevole consumo energetico per il funzionamento di detti dispositivi. Si riporta la classificazione degli edifici di cui all'art.3 del richiamato DPR 26 agosto 1993, n.412:
 - E.2 - edifici adibiti a uffici e assimilabili;
 - E.3 - edifici adibiti a ospedali, cliniche o casi di cura e assimilabili;
 - E.4 - edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili;
 - E.5 - edifici adibiti ad attività commerciali ed assimilabili;
 - E.6 - edifici adibiti ad attività sportive;
 - E.7 - edifici adibiti ad attività scolastiche e assimilabili;
 - E.8 - edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili;
6. divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomasse legnose per i quali la certificazione rilasciata ai sensi del DM 186/2017 dimostri che per tali impianti la classificazione ambientale e le emissioni di polveri e COT sono in contrasto con le indicazioni previste nel vigente Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera;
7. temporanea riduzione del periodo annuale di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale, come stabilito ai sensi del D.P.R. n. 412/1993 e del D.P.R. n. 74/2013, **con avvio in data 1° novembre 2026 e chiusura in data 12 aprile 2027**, negli edifici pubblici e negli edifici a destinazione commercio/servizi, di

categoria E2, E4 ed E5 secondo la classificazione di cui all'art. 3, comma 1 del D.P.R n. 412/1993, dei Comuni in fascia climatica E, limitatamente agli impianti alimentati a combustibili fossili e a biomasse (temporanea integrazione dell'Azione E.3.a in Appendice I al vigente P.R.T.R.A.);

In caso di raggiungimento del livello di ALLERTA 1 – ARANCIO si aggiungono le seguenti MISURE TEMPORANEE:

- **divieto di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa** (legna, cippato, pellet), in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, con classe di prestazione emissiva **inferiore a 4 stelle**, in base alla classificazione ambientale introdotta con D.M. n. 186/2017;
- **divieto di spandimento di liquami zootecnici, fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interramento immediato.**

In caso di raggiungimento del livello di ALLERTA 2 – ROSSO si aggiungono le seguenti misure VALIDE FINO AL 30 APRILE 2027:

- **divieto di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa** (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), con classe di prestazione emissiva **inferiore a 4 stelle**, in base alla classificazione ambientale introdotta con D.M. n. 186/2017;
- **divieto di spandimento di liquami zootecnici, fino al 15 aprile 2027, sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interramento immediato.**

E' inoltre fatto

OBBLIGO DAL 1° OTTOBRE 2026 AL 30 APRILE 2027

- 1.** nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica E) per l'accensione degli impianti di riscaldamento, di limitazione della temperatura misurata, ai sensi del D.P.R. 412/93 e s.m.i.:

- **a MASSIMI 19°C (con tolleranza di ± 2 °C)** negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con le sigle:

- E.1 - residenza e assimilabili;
- E.2 - uffici e assimilabili;
- E.4 - attività ricreative o di culto e assimilabili;
- E.5 - attività commerciali e assimilabili;
- E.6 - attività sportive;

- **a MASSIMI 17° C (con tolleranza di ± 2 °C)** negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con la sigla

- E.8 – attività industriali ed artigianali e assimilabili;

in caso di raggiungimento del livello di **allerta 1 – arancio e/o livello di **allerta 2 – rosso**, di RIDUZIONE DI 1°C della temperatura degli edifici classificati come residenza e assimilabili ed edifici pubblici.**

- 2.** nei generatori di calore che utilizzano pellet, con potenza termica nominale fino a 35 kW, è fatto obbligo di impiegare pellet certificato di classe A1, secondo le metodologie di prova definite dalla norma UNI EN ISO 17225-2, e comunque nel rispetto delle condizioni previste dall' Allegato X, Parte II, sez.4, paragrafo1, lett. d) del D. Lgs. 152/2006 – Parte V. Per generatori di potenza termica al focolare superiore potrà essere utilizzato solo pellet appartenente alla classe di qualità per cui il generatore è stato certificato, oppure pellet appartenente a classi di miglior qualità rispetto a questa. La certificazione deve essere rilasciata da un organismo di certificazione accreditato secondo la norma ISO/IEC17065.

INFORMACHE

l'Accordo Bacino Padano (DGRV n. 836/2017), **VIETA** l'installazione di nuovi generatori a biomassa legnosa con classe di prestazione emissiva **inferiore alle "4 stelle"** in base alla classificazione ambientale introdotta con D.M. n. 186/2017.

RICORDA INOLTRE CHE

I possessori di un impianto di produzione di energia da biomasse o biogas, ad inquinamento scarsamente rilevante e di potenza termica nominale inferiore a 1 MW, al fine del legittimo esercizio, devono trasmettere la **comunicazione ai sensi dell'art. 272, comma 1, del D.Lgs 152/06** (vedi modello pubblicato sul sito comunale) ed effettuare autocontrolli annuali ai fini della verifica del rispetto dei limiti di emissione stabiliti dallo stesso decreto in base al combustibile impiegato.

SANZIONI PREVISTE

Chiunque violi le rimanenti disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.

Chiunque violi il divieto di effettuare combustioni all'aperto, fermo restando le sanzioni previste dal T.U. Ambiente (d.lgs. 152/2006), dal T.U.L.P.S., dal Regolamento d'Igiene e dal Regolamento di Polizia Urbana, è soggetto anche alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 267/2000.

La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 10 "Pratiche di raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali nel luogo di produzione" della Legge n. 103 del 10.8.2023 di convenzione D.L. 13 giugno 2023 n. 69, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300 ad euro 3000, come stabilito al comma 4 dello stesso articolo;

Il presente provvedimento viene reso noto tramite apposizione all'Albo Pretorio, e attraverso idonea comunicazione a mezzo stampa, radio-televisiva e tramite il web.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

Il Comando della Polizia Locale provvederà ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurarne l'efficacia. Il Responsabile dell' Area Ambiente provvederà all'esecuzione dei relativi procedimenti amministrativi.

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio comunale e sul sito web del Comune di Sommacampagna.

IL SINDACO

Fabrizio Bertolaso

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art 24 del D.Lgs. n82/2005 e s.m.i.)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/ il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato Sommacampagna ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

2
i